



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO  
**SAN FILIPPO NERI**  
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'UOC Provveditorato

IDAutomation.com Inc DEMO



Az Osp SAN FILIPPO NERI

25/05/2012 - Prot. N. 0007133 (172307) -

A tutte le ditte potenziali partecipanti

U OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI, DEL SOFTWARE DI BASE E DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE, DEI SITI WEB, DEL SISTEMA DI IT MANAGEMENT, DELLA FORNITURA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI LOG MANAGEMENT, DELLE ATTIVITÀ SISTEMISTICHE DELL'AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI PER QUATTRO ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 1.100.000,00= OLTRE I.V.A. ED ONERI PER LA SICUREZZA PER € 8.000,00. CIG 4047175A74

Con riferimento ai quesiti di carattere amministrativo formulati in merito alla gara in oggetto, si fa presente quanto segue

E' possibile che sia nominato responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 12 del capitolato speciale, tanto la persona fisica, legalmente rappresentante dell'impresa aggiudicataria, quanto la persona giuridica stessa, tenuto conto che tale norma del capitolato va letta nel solco dell'art. 4 del D. Lgs 196/2003, comma 1, lettera g) che definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. In caso di RTI valgono le stesse considerazioni per ciascuna impresa che partecipi all'unione di concorrenti. Il contenuto dell'atto di designazione sarà elaborato secondo la disciplina normativa vigente

Secondo quanto prescrive il capitolato speciale, è possibile che la documentazione di gara sia sottoscritta da un procuratore speciale. Costui dovrà rilasciare la dichiarazione di capacità contrattuale e quindi di assenza di cause di esclusione, che solitamente rende il rappresentante legale (e quindi con la stessa assunzione di responsabilità), secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 163/2006. I poteri del procuratore non devono ovviamente essere limitati a valori inferiori all'importo di gara, ferma poi restando l'osservanza degli adempimenti previsti già su tale figura nel capitolato speciale, a cui si rinvia.

Le coperture assicurative già possedute da un'impresa aggiudicataria (rientranti ovviamente nell'oggetto dell'appalto e in quanto rivolte a coprire i rischi da cui la stazione appaltante ha chiesto di essere garantita), possono ritenersi astrattamente idonee a valere quali polizze assicurative che l'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto deve stipulare, ai sensi del punto III 1 1) del bando e dell'art 11 del capitolato speciale.

Poi, essendo l'appaltatore responsabile dell'inadempimento del subappaltatore, appare logico immaginare che le anzidette coperture assicurative debbano prevedere anche la ristorazione dei danni che siano derivati alla stazione appaltante o ai terzi dall'attività del subappaltatore stesso. Ancora, le assicurazioni che posseda eventualmente il subappaltatore, non si rivelano astrattamente idonee a garantire l'Amministrazione dall'inadempimento del primo per i danni che abbia causato. Questo perché tra l'Amministrazione appaltante e il subappaltatore non sussiste un rapporto contrattuale (diretto). E' sostanzialmente necessario dunque che le garanzie risultino con chiarezza rivolte a manlevare l'Amministrazione da richieste di danni riconducibili alle attività tanto degli appaltatori quanto dei subappaltatori.

Dr. Angelo Furfaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Furfaro', written over the typed name.